

Legge regionale 30 gennaio 1989 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989).

Art. 69

Ripresa economica delle zone di transito delle vie di comunicazione internazionale (programma 0.7.1.)

1. Per gli interventi previsti dall' articolo 15, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991.